



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 12/2021 r.g.;

vista l'istanza presentata da SILVIA MAZZETTI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Stefania Grimaldi nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di SILVIA MAZZETTI nata a Brescia il 20.5.1967 e residente in Brescia via Crocifissa di Rosa n. 50 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa Stefania Grimaldi, con studio in Rezzato via Chizzola n. 3 autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 16 febbraio 2021

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

8/11/2012
12/21

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss Legge 27 gennaio 2012 n. 3
Liquidazione dei beni

La sottoscritta Mazzetti Silvia, nata a Brescia il 20 maggio 1967, residente a Brescia, in via Crocifissa di Rosa 50, C.F. MZZSLV67E60B1570 (all. n.1), rappresentante di sè stessa, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di telefono 340.4753629, email: billa.ms@me.com

Premesso che

Sussistono le condizioni previste dalla L. 27.12.2012 n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. 179/2012 in quanto:

1. La sig.ra Mazzetti Silvia si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento.

Ritenuto che

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012;
- c) Che non ha posto in essere atti in frode ai creditori;

Considerato che

- La procedura di liquidazione del Patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi" di cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, fra cui fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14ter L. 3/2012;
- L'art. 15 della Legge citata dispone al nono comma che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un

professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 Marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato..."

- La scrivente ha pertanto presentato istanza all'Illustrissimo Tribunale intestato al fine della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione della crisi e, con provvedimento in data 7 maggio 2019, depositato l'8 Maggio 2019, il Tribunale ha nominato Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento la Dott.ssa Stefania Grimaldi (C.F. GRM SFN 72L60 B157R), dottore commercialista in Rezzato (Bs);
- La scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 alla predetta professionista la relazione ai sensi dell'art. 14ter comma3;
- Che la Dott.ssa Stefania Grimaldi ha quindi:
 - Prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali;
 - Provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente:
 - A) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - B) l'esposizione delle ragioni della incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - C) il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - D) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE


La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- o Dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss L. 3/2012;
- o Disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dalla Dott.ssa Stefania Grimaldi già nominata, con provvedimento depositato l'8 Maggio 2019, quale professionista facente le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- o Disponga che non possano essere iniziate e/o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- o Disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Giornale di Brescia;
- o Ordini la trascrizione del decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- o Disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte;
- o Ordini infine la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.
- o Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c.3 L. 3/2012 (ma non quella di cui all'art. 9, c.3, della stessa legge) e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così.

- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 2) inventario di tutti i beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi e relative perizie e valutazioni e, per gli immobili, atto di provenienza;
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- 4) Autodichiarazione dello Stato di Famiglia contenente la composizione del nucleo familiare;

- 5) Elenco spese necessarie al sostenimento proprio e della famiglia, quantificate in € 1.260,00;
- 6) Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona della Dott.ssa Stefania Grimaldi;
- 7) Dichiarazione prospettiva reddituale;
- 8) Busta paga

Con osservanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefania Grimaldi', written in a cursive style.